

Regolamento delle Commissioni Consultive istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca

Indice

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 - Funzioni delle Commissioni

Art. 3 – Composizione e nomina delle Commissioni

Art. 4 – Comunicazione della nomina ed insediamento delle Commissioni

Art. 5 – Compiti del Presidente

Art. 6 – Compiti del Segretario

Art. 7 – Delegato del Consiglio

Art. 8 - Riunioni delle Commissioni

Art. 9 – Scioglimento delle Commissioni

Art. 10 - Spese di funzionamento

Art. 11 – Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione

Art. 12 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni Consultive istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca (di seguito, per brevità, anche “Consiglio dell'Ordine”) ad esclusione della Commissione Disciplina.

Le Commissioni Consultive, istituite presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca (di seguito, per brevità, anche “Ordine”) si dividono in Istituzionali e Culturali.

Sono Commissioni Istituzionali:

- tassazione notule;
- tirocinio;
- antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007;
- cassa previdenziale;
- crediti FPC.

Sono Commissioni Culturali quelle diverse dalle precedenti.

Art. 2 – Funzioni delle Commissioni

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio dell'Ordine può avvalersi del parere di Commissioni Consultive cui possono essere affidati i seguenti compiti:

- fornire indicazioni e pareri al Consiglio dell'Ordine circa lo “*status*” degli Iscritti all'Albo, all'Elenco Speciale ed al Registro dei Praticanti, in ordine all'esercizio dell' attività professionale, come ad esempio in materia di liquidazione di onorari, di tenuta dell'Albo e del Registro dei Praticanti, di provvedimenti disciplinari e simili (attività tecnica) curare la formazione

professionale continua degli Iscritti ed adempimenti connessi, seguire le tematiche previdenziali e quelle relative alla normativa antiriciclaggio.

- studiare ed approfondire particolari argomenti e tematiche ed effettuare indagini in specifici settori in cui opera l'Iscritto (attività scientifica);
- fornire pareri al Consiglio dell'Ordine su qualsiasi altra materia di interesse diretto o indiretto per l'attività professionale (attività di consulenza).

Art. 3 – Composizione e nomina delle Commissioni

Il numero, le materie di competenza e la durata delle attività delle Commissioni vengono determinate dal Consiglio dell'Ordine secondo le esigenze dell'Ordine stesso.

Le Commissioni sono composte da un numero variabile di componenti nominati dal Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine nomina i Coordinatori delle Commissioni, scelti tra gli Iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale .

I componenti della Commissione devono essere iscritti nell'Albo o nell'Elenco Speciale.

La scelta dei componenti della Commissione è ispirata ad inderogabili criteri di competenza, professionalità ed onorabilità.

Tutti gli incarichi relativi alle Commissioni sono a titolo gratuito.

Le Commissioni decadono con la scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine che le ha istituite.

Il Consiglio dell'Ordine, anche su proposta del Coordinatore della Commissione, può stabilire che la stessa operi divisa in "Sottocommissioni", "Sezioni" o "Gruppi" composti ciascuno da un numero minimo di due componenti; alle "Sottocommissioni", "Sezioni" o "Gruppi" si applicano le previsioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 4 – Comunicazione della nomina ed insediamento delle Commissioni.

Dimissioni

La nomina a componente della Commissione deve essere comunicata per iscritto.

L'insediamento della Commissione dovrà avvenire entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla nomina.

Nella riunione di insediamento:

- dovrà essere eletto il Segretario;
- dovrà essere sottoscritta da tutti i presenti, per conoscenza e adesione, una copia del presente Regolamento.

Nella riunione successiva a quella di insediamento, dovrà essere predisposto il programma dei lavori proposto dal Coordinatore, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine. Le Commissioni culturali sottoporranno il programma alla Commissione istituzionale FPC.

Le dimissioni dagli incarichi di Coordinatore della Commissione deve essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine.

Art. 5 – Compiti del Coordinatore

Il Coordinatore è responsabile dei lavori della Commissione. In particolare, egli

provvede a:

- formulare, di concerto con il Segretario, un piano generale dei lavori che deve tenere conto delle priorità e delle urgenze stabilite dal Consiglio dell'Ordine;
- nominare i Relatori per la trattazione di specifici argomenti;
- dirigere la discussione e porre ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
- sottoscrivere il verbale delle riunioni ed ogni altro documento, parere ed elaborato;
- curare la redazione della relazione annuale dell'attività della Commissione e dell'elaborato finale dei lavori della Commissione anche delegando, sotto la sua responsabilità, altri componenti della Commissione.

In caso di impedimento o inadempimento del Coordinatore, i compiti ad esso demandati verranno assolti dal componente della Commissione più anziano per iscrizione all'Albo.

Art. 6 – Compiti del Segretario

I compiti specifici del Segretario sono i seguenti:

- redigere e sottoscrivere il verbale delle riunioni che, firmato dal Coordinatore che ne terrà una copia, verrà inviato a mezzo fax o e-mail alla Segreteria dell'Ordine;
- raccogliere le firme dei presenti sui fogli di presenza;
- predisporre la convocazione della Commissione, su indicazione del Coordinatore;
- tenere l'archivio dei lavori della Commissione;
- assolvere i compiti a lui assegnati dal Coordinatore della Commissione.

In caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti dal più giovane per iscrizione all'Albo.

Art. 7 – Commissioni culturali

Ogni semestre il Coordinatore, assieme al proprio Segretario, dovrà relazionare sulla attività svolta e sul programma futuro alla Commissione FPC. Inoltre le Commissioni culturali potranno indicare alla Commissione FPC argomenti su cui organizzare seminari, convegni, giornate di studio. Le Commissioni culturali potranno proporre il programma dei convegni, i relatori, budget e redigerne gli eventuali quesiti da sottoporre ai relatori.

Art. 8 – Riunioni delle Commissioni

La Commissione si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ordine, previa tempestiva convocazione scritta, che può essere fatta anche per fax o posta elettronica, a firma del Coordinatore.

La Commissione può riunirsi anche in altra sede.

La Commissione deve riunirsi periodicamente almeno una volta ogni bimestre. Di ogni convocazione deve essere data preventiva comunicazione scritta da parte del coordinatore alla Segreteria dell'Ordine.

Per la validità delle riunioni delle Commissioni culturali non occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono tuttavia prese con la maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Coordinatore.

Per ogni riunione dovrà redigersi un verbale che sarà firmato dal Coordinatore e dal Segretario.

Per ogni riunione dovrà, in ogni caso, essere compilato un foglio di presenza che dovrà essere trasmesso a mezzo fax o e-mail alla Segreteria dell'Ordine.

Il foglio di presenza, sul quale devono essere annotate anche le assenze, deve essere datato e sottoscritto dal Coordinatore e conservato dallo stesso.

Dovrà essere presentata annualmente al Consiglio dell'Ordine una relazione, redatta e firmata dal Coordinatore della Commissione sull'attività svolta e sull'attività che la Commissione stessa prevede di svolgere.

Art. 9 – Scioglimento delle Commissioni

Se le Commissioni non sono in grado di operare o se, dopo la loro istituzione cessa il motivo per il quale sono state istituite o qualora il loro funzionamento non sia ritenuto adeguato da parte del Consiglio dell'Ordine per qualsivoglia motivo, possono essere sciolte dal medesimo.

Art. 10 – Spese di funzionamento

Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dell'Ordine purché preventivamente autorizzate dal Consiglio dell'Ordine e regolarmente documentate in originale.

Art. 11 – Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione

I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, formate dalle Commissioni ed i verbali delle riunioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine.

La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine ha pertanto facoltà di utilizzare, anche parzialmente, il testo originale, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli Autori.

In caso di pubblicazione, sarà fatta menzione dei nomi di tutti i partecipanti ai lavori della Commissione con eventuale specifica indicazione del nome di ogni singolo Autore, se l'elaborato è composto di parti diverse.

Art. 12. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

I componenti delle Commissioni, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.